

Provincia di Bologna

N. 4 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO/ACQUISTI/CONTROLLO DI GESTIONE

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Tre del mese di Febbraio alle ore 18:30 presso presso la sala del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

	PRE	ASS		PRE	ASS
Alessandrini Stefano	X		Linguerri Romano		X
Baldazzi Alberto	X		Manca Daniele		X
Baricordi Valentina	X		Marchetti Francesca		X
Borsari Simone	X		Miranda Brigida	X	
Carapia Simone	X		Murru Nicola		X
Cattani Michele	X		Ponti Athos	X	
Cavina Patrik		X	Rambaldi Onelio	X	
Ceroni Claudia		X	Rivola Gisella	X	
Galassi Graziano	X		Romanelli Savino		X
Giannella Nicola Ottavio	X		Spadoni Daniela		X
Giovannini Stefano		X	Tinti Fausto		X
Grandi Simone	X		Trevisan Andrea	X	
Lanzoni Fosca	X				
			TOTALI	15	10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.

Il Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Borsari Simone, Alessandrini Stefano.

All'appello risultano **presenti n. 15** componenti come da frontino.

Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti **V. Baricordi, S. Borsari, S. Alessandrini**

Entrato: F. Tinti

Presenti: n. 16

Entrata: F. Marchetti

Presenti: n. 17

.....

In prosecuzione d'adunanza,

Il Vicepresidente A. Ponti, dopo aver posto in trattazione il punto, procede alla sua illustrazione.

Aperta la discussione, intervengono:

- Il Sindaco A. Baldazzi,

Esce: S. Alessandrini

Presenti: 16

Entra: S. Giovannini

Presenti: n. 17

- Il Sindaco F. Tinti
- Il Consigliere S. Grandi
- Il Consigliere N. Giannella

Esce: S. Carapia

Presenti: 16

Non essendoci altri interventi né dichiarazioni, il Vicepresidente dispone di procedere con le votazioni.

Di conseguenza,

L'ASSEMBLEA

Premesso:

- che in data 21.07.2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano hanno costituito il Nuovo Circondario Imolese (NCI) ai sensi della L.R. n. 6/2004 ed in analogia con l'art. 32 TUEL, l'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e con la L.R. 21/2012;
- che ai sensi dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'NCI promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*

b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di*

trasporto pubblico comunale;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.”*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).”*

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Dato atto che i Comuni rientranti nel territorio hanno costituito ambito ottimale per la gestione associata dei servizi;

Attesa quindi l'opportunità anche per i Comuni non strettamente obbligati alla gestione associata di avviare e collaborare alla gestione associata in oggetto mediante conferimento al NCI e dato atto che tale necessità viene condivisa da tutti gli enti aderenti all'NCI, compresi quelli non obbligati a conferire la funzione, come si evince dalla delibera della Conferenza dei Sindaci n. 85 del 10.12.2014;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012;

Visto l'art. 5 dello Statuto dell'NCI che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le maggioranze necessaria;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:

presenti e votanti: **n. 16** di cui n. 10 di maggioranza e n. 6 di minoranza per un totale di **n. 26 voti** attribuiti
favorevoli: n. 21 (Gruppi: PD- Indipendenti)
contrari: n. 2 (Gruppi: Gente in Comune, Il Tuo Comune)
astenuti: n. 3 (Gruppi: La Tua Castel Guelfo, Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione per il conferimento al NCI del Servizio finanziario/economato/acquisti/controllo di gestione nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub A);
- 2) di dare atto che il conferimento delle funzioni di cui trattasi è stato deliberato con decorrenza dal 01.01.2015 dai Comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo di Bologna, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio, mentre le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione entro il 31.12.2016;
- 3) di autorizzare il Presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, alla sottoscrizione della convenzione bilaterale fra il Circondario ed i Comuni di volta in volta aderenti, come dall'allegata convenzione (allegato A), assumendo le funzioni in essa contenute e la sottoscrizione degli atti relativi.
- 4) di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed NCI, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione resa in forma palese con il seguente esito:

esce: A. Baldazzi

presenti: n. 15

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:

presenti e votanti: **n. 15** di cui n. 9 di maggioranza e n. 6 di minoranza per un totale di **n. 24 voti** attribuiti

favorevoli: n. 19 (Gruppi: PD- Indipendenti)

contrari: n. 2 (Gruppi: Gente in Comune, Il Tuo Comune)

astenuti: n. 3 (Gruppi: La Tua Castel Guelfo, Movimento 5 Stelle)

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

(il verbale degli interventi è riportato in allegato all'originale della presente trascritto così come registrato su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese

per 15 giorni consecutivi dal 09/02/2015 al 24/02/2015

Imola, li 09/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

che la presente deliberazione:

è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, li 09/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.

Imola, li 09/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ASSEMBLEA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'NUOVO
C I R C O N D A R I O I M O L E S E D E L S E R V I Z I O
FINANZIARIO/ECONOMATO/ACQUISTI/CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

Imola, 03/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)

() Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

() Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

Imola, 03/02/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

(Provincia di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'NCI

del Servizio finanziario/economato/controllo di gestione

(decreto legge n. 78/2010, art. 14 comma 27, lett. a).

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'NCI dei Comuni, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**NCI DEI COMUNI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Assemblea n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che con atto costitutivo in data repertorio nr. e registrato a ... in data ... al nr. ... i Comuni di ... hanno costituito l'NCI ... in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art 19 L.R. 21/2012;

le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

l'art. 7, co. 3, della l.r. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a

prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla l.r. 9/2013 che comprende quella relativa al presente;

Visto l'art. 7 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, "Gestione dei servizi":

"1. Il Circondario, allo scopo di consentire la realizzazione di gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse ed una migliore erogazione dei servizi, può erogare e gestire servizi nell'ambito del territorio circondariale:

- a) direttamente, secondo convenzioni stipulate con le modalità indicate dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- b) facendo ricorso agli strumenti previsti dal Titolo V, parte I del D. Lgs. n. 267/2000";

Visto l'art. 40 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, "Rinvio normativo":

"1. Al Circondario si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per gli Enti locali;

PRECISATO:

-che i comuni dell'ambito ottimale, hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'NCI, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ai sensi del combinato disposto dell'art.7, co. 4, l.r. 21/2012 e dell'art. 1 l.r. 23/2013, ed entro il 31.12.2016;

-che i sopra elencati comuni appartenenti all'NCI e successivamente l'NCI stessa, hanno approvato il conferimento all'NCI della funzione comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al Nuovo Circondario Imolese, per brevità chiamato NCI, della gestione in forma associata e coordinata del Servizio finanziario/economato/controllo di gestione (tutte attività ricomprese nel decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

In particolare, si dispone il conferimento della gestione:

- a) del Servizio finanziario di cui all'art. 153 TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria del'NCI e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;
- b) del Servizio economato di cui all'art. 153, comma 7, TUEL;
- c) del Servizio controllo di gestione di cui agli artt. 196 e ss. TUEL, a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) per conto dell'NCI e dei Comuni aderenti, in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'NCI ed in particolare del Nuovo Circondario Imolese con adesione al 1/1/2015 per i Comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese ed entro il 31.12.2016 da parte degli altri Comuni del NCI, stante l'individuazione specifica delle rispettive decorrenze in relazione agli atti esecutivi.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Servizio e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'NCI, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale associato, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce

ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dall'Assemblea dell'NCI, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI

1. Il conferimento all'NCI delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'NCI subentra ai Comuni anche nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'NCI e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'NCI adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'NCI. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

4. La giunta e l'assemblea dell'NCI si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012 e dell'art... dello statuto dell'NCI.

5. Il conferimento delle funzioni avviene con le modalità di cui alla presente convenzione e sia per i Comuni obbligati in modo integrale, sia per quelli esenti dall'obbligo, senza che residuano in capo agli stessi attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, ferma l'interscambiabilità degli operatori, per garantire una maggior presenza degli agenti sui territori ed una migliore erogazione del servizio in relazione all'utenza.

6. L'NCI esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta sentita la Conferenza dei Sindaci dell'NCI.

Tale struttura organizzativa prevista dal precedente comma, viene resa operativa dal NCI avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. L'NCI utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

8. L'NCI utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'NCI, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli coordina tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti nei comuni aderenti.

Il Responsabile del Servizio finanziario associato, inoltre, coordina le attività al fine di avviare e consolidare l'operatività soprattutto a fronte dell'entrata in vigore della c.d. "armonizzazione contabile", a far data dal 1 gennaio 2015.

10. In particolare, il Servizio finanziario può essere strutturato mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello per territorio o per materia, presso più enti.

11. Al fine di favorire l'avvio della gestione unitaria, l'NCI può definire per il periodo transitorio di cui al quarto comma dell'articolo 5 il mantenimento dei ruoli e delle posizioni in essere nei diversi comuni.

12. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'NCI che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'NCI.

Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'NCI si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'NCI del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'NCI di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'NCI subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'NCI adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'NCI, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'NCI, i competenti organi dei Comuni e dell'NCI provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'NCI, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'NCI, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'NCI. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. In particolare la partecipazione dei Comuni non obbligati alla scadenza del 1 gennaio 2015, avviene sulla base delle decorrenze concordate tra gli stessi e l'NCI stante l'obiettivo temporale di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente convenzione.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'NCI

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'NCI sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'NCI, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
 2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'NCI qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti di sua competenza, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'NCI utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
 3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni e del NCI. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
 4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene, per il 25% per ogni ente e per il 75% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente per tutti i Comuni obbligati alla gestione associata, mentre gli altri enti non obbligati definiranno la quota in relazione all'entità della partecipazione.
- Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'NCI, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'NCI possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'NCI. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'NCI anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'NCI si impegna nei confronti di ogni ente associato:

- a trasmettere l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, o comunque nel termine concordato, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni l'adozione nei termini dello stesso;

- a trasmettere il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto;

- alla adozione degli atti, delle comunicazioni, del supporto ai revisori ed a quanto previsto in materia di gestione finanziaria nei confronti degli enti aderenti;

- alla espressione dei pareri previsti dalla legge su atti e provvedimenti dei Comuni associati;

- gestione fiscale e problematiche IVA per i Comuni;

- alla supporto alle politiche di bilancio nei confronti di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

- alla definizione dei pareri di propria competenza sulle delibere e determine di norma entro cinque giorni dalla data di inoltro del provvedimento.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, di norma entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'NCI avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'NCI rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'NCI avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 - SEDE

1. La sede del servizio è presso la sede del NCI.

2. Presso i Comuni aderenti costituenti l'NCI potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'NCI, sentiti la Conferenza dei Sindaci del NCI e gli enti interessati.

3. L'NCI per un periodo transitorio di mesi 8, può prevedere il mantenimento delle strutture in essere al momento dell'avvio della presente convenzione.

4. Le sedi e i presidi sono definiti dalla Giunta dell'NCI sentita la Conferenza dei Sindaci.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'NCI all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'NCI in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'NCI e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'NCI, può essere trasferita all'NCI, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'NCI, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'NCI per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'NCI potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'NCI utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'NCI e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'NCI.

7. L'NCI può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'NCI, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'NCI o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'NCI. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'NCI, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'NCI ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'NCI, è a carico dell'NCI. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'NCI, è a carico dell'NCI.

ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'NCI può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'NCI per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'NCI o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'NCI il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'NCI, su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1/1/2015 ed ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'NCI dei Comuni.

2. Al fine di consentire sia l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle amministrazioni firmatarie la presente convenzione, ed assicurare il costante monitoraggio sulla qualità, sull'efficienza e sulla economicità dei servizi erogati sono previsti nei primi due anni di attuazione della presente convenzione, con cadenza trimestrale e successivamente, con cadenza semestrale, tavoli di incontro e verifica politica. Ai predetti incontri potranno, di volta in volta, essere invitati anche i tecnici del servizio e o della funzione conferita. Ogni amministrazione firmataria sarà titolata a richiedere, al di là dei termini indicati, l'apertura di un tavolo di confronto sia politico che tecnico per quelle situazioni che necessitassero di particolari forme di confronto politico e o analisi tecnico giuridico.

3. Al fine di garantire l'ottimizzazione sia dei processi decisionali che dei procedimenti relativi alle funzioni e o servizi conferiti i dirigenti individuati quali responsabili dei servizi e o funzioni proporranno alle amministrazioni dei comuni convenzionati, entro e non oltre il 30.06.2015, i regolamenti di organizzazione e relativa carta del servizio e o dei servizi relativi alla funzione conferita. I predetti regolamenti andranno approvati entro il 30.09.2015. Il dirigente della funzione e o del servizio in convenzione trasmetterà ai sindaci degli enti un report, con cadenza almeno semestrale.

4. A seguito delle verifiche operate e delle decisioni politiche e tecniche assunte, saranno adottate, previa comunicazione agli enti firmatari 30 giorni prima, le opportune modifiche ed integrazioni sia al presente atto che alle modalità gestionali relative alla funzione e o servizio che si renderanno necessarie.

5. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra NCI e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

6. A seguito dell'entrata di altri Comuni del NCI nella gestione, dovranno essere verificate le condizioni definite dalla presente e potranno essere adottate modifiche alla convenzione stessa ed ai regolamenti relativi.

ART. 9 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'NCI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'NCI in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, lr. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione, comunque da esercitarsi con un preavviso di almeno 6 mesi, può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'NCI, del personale conferito dal comune interessato o che l'NCI ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.

Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'NCI al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea del NCI può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'NCI deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'NCI e da approvarsi da parte del Consiglio dell'NCI.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'NCI utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano

all'NCI.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'NCI, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'NCI, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'NCI.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'NCI destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'NCI, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'NCI, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'NCI, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'NCI che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'NCI si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'NCI è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'NCI, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'NCI, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART.14 - NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'NCI esercita le competenze, le

funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei singoli Comuni, se ed in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'NCI.....